

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 602-A)

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE BUFFONI)

Comunicata alla Presidenza il 13 aprile 1984

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM emesse in attuazione della delibera CIPI del 5 maggio 1983

presentato dal **Ministro delle Partecipazioni Statali**

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1984



ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame si inquadra nel processo di realizzazione del piano di risanamento e ristrutturazione dell'industria pubblica dell'alluminio che, come è noto, attraversa una fase di gravissima crisi produttiva.

Le modalità tecniche attraverso cui si realizza questo processo sono tutte già state individuate dal CIPI nelle deliberazioni del 22 dicembre 1982 e del 5 maggio 1983.

È noto che il fabbisogno finanziario minimo del gruppo alluminio dell'EFIM per il 1983 fu accertato da un apposito gruppo di lavoro interministeriale sulla base delle cui conclusioni si è pervenuti alle determinazioni del CIPI del 5 maggio 1983: tali determinazioni hanno fissato in 195 miliardi l'aumento del Fondo di dotazione dell'EFIM, a completamento dell'intervento in conto capitale di lire 250 miliardi stabilito nella legge finanziaria 1983; nonchè in lire 400 miliardi l'ammontare dell'emissione di un prestito obbligazionario dello stesso ente, garantito dallo Stato, di durata fino a sette anni, con preammortamento di tre anni, con un contributo del Tesoro nella misura del 10 per cento annuo, da destinarsi alla riduzione dell'indebitamento a breve del settore alluminio, in essere alla data del 31 dicembre 1982.

Pertanto in attuazione di tale delibera CIPI il conferimento al fondo di dotazione per lire 195 miliardi è già stato disposto con la legge che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, mentre l'assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni da emettere viene autorizzata e disciplinata dal disegno di legge in esame.

Va subito sottolineato, per quanto riguarda gli aspetti di copertura finanziaria, che viene utilizzato uno specifico accantonamento del fondo speciale di parte corrente per il 1984 e per il triennio 1984-1986; la copertura pertanto appare pienamente

assicurata, in ragione di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986.

Nel merito va rilevato che la normativa disciplina le modalità di emissione e di collocamento del prestito obbligazionario: si tratta, come ha avuto modo di rilevare il presidente dell'EFIM, professor Stefano Sandri, nella audizione dell'11 aprile, innanzi alla Commissione, di una procedura piuttosto articolata che presenta una serie di passaggi tecnici ineliminabili; in ragione dei tempi necessari alla sua attuazione si pone pertanto l'esigenza di un'approvazione parlamentare molto rapida delle norme in esame; infatti la fase di emissione e collocazione delle obbligazioni non potrà che seguire l'approvazione della legge e, se questa entrerà in vigore entro maggio, è realisticamente ipotizzabile che il netto ricavato delle operazioni di indebitamento affluisca all'EFIM nel mese di luglio.

La questione dei tempi di approvazione della legge e di esecuzione dell'operazione finanziaria ha un riflesso immediato sugli equilibri finanziari dell'EFIM; i dati forniti nella ricordata audizione del professor Sandri sono al riguardo estremamente chiari.

Quanto agli aspetti di natura economica sottesi all'intervento finanziario mi vorrei limitare ad un'unica annotazione: un recente ed approfondito studio dell'Università Bocconi di Milano su alcuni settori industriali ad alto consumo di energia ha posto in evidenza la giustezza di una linea di ristrutturazione e risanamento per le nostre produzioni di alluminio.

Lo studio sottolinea che per ragioni sia energetiche che tariffarie «l'alluminio italiano non sembra essere nelle condizioni di dover seguire la stessa sorte di quello giapponese o inglese, anche se in questi casi l'argomentazione energetica è stata l'occasione per compiere scelte radicali e più complessive di politica industriale; al contrario,

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

valutazioni economiche industriali afferenti la strategicità del settore, il suo ruolo nell'attuale fase di sviluppo economico e tecnologico (a prescindere anche da considerazioni assistenziali ed occupazionali) potrebbero portare a ritenere necessaria e utile la presenza di una forte e remunerativa industria dell'alluminio primario in Italia ».

In conclusione, quindi, tutti gli elementi di ricerca anche più recenti sembrano confermare l'esigenza di procedere sollecitamente lungo la linea indicata con le delibere CIPI.

Desidero dare conto infine dell'osservazione espressa dalla Commissione finanze e tesoro, la quale segnala l'opportunità di un richiamo agli obblighi imposti dalla legge in materia di offerte al pubblico. Ritengo effettivamente utile ricordare che l'operazione di cui all'articolo 2 deve trovare realizzazione nel puntuale rispetto di tutta la normativa in vigore in tale materia.

Concludo raccomandando la sollecita approvazione del provvedimento per tutte le considerazioni suesposte.

BUFFONI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

1. L'EFIM è autorizzato ad emettere, fino all'importo massimo di lire 400 miliardi, obbligazioni di durata sino a sette anni, con preammortamento di tre anni, destinate alla riduzione dei debiti, anche nei confronti di società del gruppo, esistenti, in data non posteriore al 31 dicembre 1982 e con scadenza inferiore a 18 mesi, a carico delle società industriali a partecipazione statale, operanti nel settore dell'alluminio, ovvero di società controllanti tali imprese o di società interamente partecipate dalle società predette.

2. Le obbligazioni sono emesse al saggio di interesse e con le modalità che saranno determinate dal Ministro del tesoro. L'onere degli interessi delle obbligazioni è assunto a carico del Tesoro dello Stato nella misura del 10 per cento annuo per tutta la durata delle stesse.

3. Le obbligazioni sono cedute dall'EFIM ai creditori delle società di cui al primo comma con surrogazione, per pari ammontare nominale, nei rispettivi crediti. Le società sono tenute a rimborsare all'EFIM i debiti di cui sopra maggiorati degli interessi, nella misura corrispondente a quella a carico dell'EFIM sull'emissione delle obbligazioni, secondo un piano di ammortamento e preammortamento coincidente con quello della stessa emissione obbligazionaria.

## Art. 2.

1. Le obbligazioni emesse e non collocate, ai sensi dell'articolo 1, possono essere temporaneamente collocate dall'EFIM presso proprie società finanziarie direttamente controllate dall'ente stesso ed utilizzate a garanzia delle linee di credito delle imprese operanti nel settore dell'alluminio a partecipazione statale.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

1. L'EFIM è autorizzato ad emettere, fino all'importo massimo di lire 400 miliardi, obbligazioni di durata sino a sette anni, con preammortamento di tre anni, destinate alla riduzione dei debiti esistenti, in data non posteriore al 31 dicembre 1982 e con scadenza inferiore a 18 mesi, contratti dalle società industriali a partecipazione statale operanti nel settore dell'alluminio ovvero da società controllanti tali imprese o da società interamente partecipate dalle società predette, anche nei confronti di società del gruppo.

*Identico.**Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Le obbligazioni possono altresì essere collocate dall'EFIM sul mercato finanziario, anche mediante offerta al pubblico, ed il relativo controvalore è destinato alle società di cui all'articolo 1.

3. Alle obbligazioni è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi ed ogni altro onere e spesa. Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale.

4. La garanzia è concessa altresì alle operazioni di prefinanziamento che l'EFIM è autorizzato ad effettuare fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi, in attesa ed a valere sulla emissione e sul collocamento delle obbligazioni di cui alla presente legge.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emanare provvedimenti relativi al rilascio delle garanzie dello Stato per le operazioni previste dal precedente comma.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Concorso negli interessi sulle emissioni di obbligazioni EFIM, di cui alla delibera CIPI 5 maggio 1983 ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

*Identico.*